



Parco interregionale del
Sasso Simone e Simoncello

Via Rio Maggio, snc 61021, Carpegna (PU) Tel. 0722/770073- Fax. 0722/770064
www.parcosimone.it - info@parcosimone.it - pec: parcossimone@emarche.it
CF 91009920413 - Piva 01416700415 - Codice Univoco UF96NT

DETERMNAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE		N. 89	DEL 31.08.2023
UFFICIO TECNICO			
N. 229	OGGETTO: SCREENING POSITIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. N. 357/97, e NULLA OSTA ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/91 e ai sensi dell'art. 20 dell'Intesa per l'istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - per "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT A PRATERIE DEL PARCO ADIBITE A PASCOLO – AREA DI MONTECOPIOLO (RN)".		
DATA: 31.08.2023			

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno, del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

arch. Silvia V. Soragna

PREMESSA

Vista la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, comunemente detta Direttiva "Uccelli"

Visto il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

Visto il D.P.R. n. 2120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. n. 184 del 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Vista la Legge Quadro nazionale in materia di aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni;

Viste le Leggi Regionali Marche ed Emilia Romagna di istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello – rispettivamente L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013 con le quali si approva l'intesa tra le due Regioni in attuazione della L. 117/2009;

Vista l'Intesa tra le Regioni Emilia Romagna e Marche per l'istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello succitata, in particolare visti l'art. 30 comma 5, l'art. 20 e l'art. 19 comma 3;

Preso atto che ai sensi del comma 5 dell'art. 30, “norme transitorie”, delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

Preso atto che ai sensi dell'art. 20, “Nulla Osta e parere di conformità”, delle Leggi regionali succitate di approvazione dell'Intesa per l'istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - l'Ente di gestione del Parco rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità dell'Intesa stessa, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico per le zone A, B, e C.

Preso atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 19 “Disciplina gestionale dei Siti della Rete Natura 2000”, delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall'Ente di Gestione per il proprio territorio e dagli enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente delle due Regioni, per le aree contigue;

Preso atto che in merito a quanto indicato nell'articolo 19 comma 3 succitato, con L.R. Regione Emilia Romagna n. 13/2019 ai sensi dell'art. 14, le competenze in merito alla valutazione di incidenza in capo all'ente di gestione sono relative anche alle aree contigue;

Visto l'art.13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed integrazioni, inerente la competenza dell'Ente Parco per quanto riguarda il nulla-osta preventivo al rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco medesimo;

Visto, altresì, l'art.26 della Legge Regione Marche 28 aprile 1994, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Ente Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, che recepisce quanto disposto dal citato articolo 13 della Legge Quadro nazionale, in merito alla competenza dell'Ente Parco Regionale per il conferimento del preventivo nulla-osta al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative a interventi, impianti od opere nelle aree soggette al Piano per il Parco;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, esecutiva, con cui si prendono provvedimenti in merito al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 26 della L.R. 15/94, succitata, in attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco;

Preso Atto che, nell'atto consiliare sopra menzionato, tra le altre cose, vengono stabilite le competenze per il rilascio del nulla osta, attribuendole al Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Parco;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 90 del 02/12/2009, esecutiva, competenze dell'Ente Parco ai sensi delle disposizioni legislative per la valutazione di incidenza, relativi pareri, etc., nell'ambito di Rete Natura 2000 – organizzazione e modalità operative;

Visto il D.M. 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

Visto il D.P.R. n. 2120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. n. 184 del 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Vista la DGR 447 del 15.03.2010, ad oggetto LR n. 6/2007 – DPR 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000;

Vista la L. 117/09 relativa al distacco di alcuni Comuni dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna e la conseguente DGR Emilia Romagna n. 1466/09;

Vista la Legge 28 maggio 2021, n. 84, relativa al Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

Vista la DGR Regione Emilia Romagna n. 1419 del 07 ottobre 2013, Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS);

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 7 del 14.04.2004 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 6 del 17.02.2005 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR Regione Emilia Romagna n. 1191 del 30/07/2007, approvazione della direttiva contenete i criteri di indirizzo per l'individuazione e la conservazione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 7/2004;

Vista la D.G.R. Regione Emilia Romagna del 28.07.2008, n. 1224, recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure minime di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e ZPS. Misure di conservazione ai sensi della direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e s.m.i. e DM 17/10/2007;

Vista la L. R. Emilia Romagna n. 24 del 23.12.2011 riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti natura 2000”;

Vista la DGR Regione Emilia Romagna del 02 luglio 2012 n. 893 Aggiornamento 2012 Mappa di Rete Natura 2000 in Emilia Romagna;

Vista la DGR Regione Emilia Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 con la quale si aggiornano le misure di Conservazione generali e specifiche in capo alla Regione, le procedure di valutazione di incidenza (all. A, B, C, D, E);

Vista la DGR Regione Emilia Romagna n. 1147 del 16.07.2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (all. A, B, C);

Viste le vigenti **Misure Specifiche di Conservazione** relative al Sito Rete Natura 2000, **SIC/ZPS IT4090006** “Versanti Occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio” applicative nell’area Emiliano Romagnola del Parco Interregionale approvate dalla Provincia di Rimini con DCP n. 51 del 18/12/2013 e, con successiva DGP n. 83 del 30/04/2014. Queste Misure Specifiche di Conservazione sono state successivamente acquisite dall’Ente parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello con Delibera della Comunità del Parco n. 19 del 30/09/2014 a fronte del passaggio di competenze dalla Provincia di Rimini all’Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello ai sensi dell’art. 19 delle leggi istitutive del parco

interregionale - L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013 *Disciplina gestionale dei Siti della Rete natura 2000*. Tali MSC risultano ancora in vigore in applicazione della DGR Emilia Romagna 1147/2018 succitata, qualora più restrittive.

Visto il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994;

Dato atto che il Piano del Parco è entrato in vigore in data 16.10.2007, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

Vista la Legge Quadro nazionale in materia di aree protette 6 Dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni;

Visto il vigente statuto dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" in particolare il combinato disposto ai sensi dell'art. 109, comma 2 e dell'art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

Visto il provvedimento del Presidente del Parco, di nomina del responsabile del settore tecnico, settore lavori pubblici, gestione del territorio e settore urbanistica, ambiente e paesaggio, del 02.12.2009, n. 5/2009 e del 31 ottobre 2014 n. 17/2014;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Parco, in particolare l'art. 22, 23 e 25;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 142 comma 1 lett. f);

ISTRUTTORIA

Visto che l'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - ha prodotto la documentazione relativa al progetto per gli, "Interventi di conservazione e miglioramento degli habitat a praterie del Parco adibite a pascolo – area di Montecopiolo (RN)", elaborando il progetto esecutivo redatto dal Dott. Agr. Andrea Gigliotti e dall' Arch. Silvia Soragna, datato agosto 2023, e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica con quadro economico dell'intervento
- Modulo A1 di pre-valutazioni di incidenza
- Capitolato speciale d'appalto
- Computo metrico estimativo
- Documentazione fotografica
- Stima incidenza manodopera
- Dichiarazione Piano di Sicurezza
- Piano di manutenzione
- Schema di contratto
- Cronoprogramma
- Cartografie

Che l'Ente Parco con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 67 del 22.12.2022 approva la linea tecnica e lo schema di concezione per il progetto in parola e che dovranno essere acquisiti i pareri/nulla osta necessari per il prosieguo della pratica;

che l'area di intervento interessa il territorio classificato come 6210* *“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco-Brometalia (*stupenda fioritura di orchidee - tav. 06 delle MSC “Carta degli habitat naturali di interesse comunitario”, situati sopra gli 800 m slm; gli interventi di progetto sono volti al miglioramento di tali habitat e quindi sono considerati quasi nella totalità direttamente connessi alla conservazione degli habitat stessi;*

che gli interventi del progetto in oggetto alla presente determinazione, la Regione Emilia Romagna, Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane con Determinazione n. 23179 del 24.11.2022 nell'ambito del programma investimenti aree protette 2021 – 2023 approva le “Linee guida per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi”;

La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030, prevede investimenti che diano attuazione a:

- le previsioni del primo *Programma regionale triennale per il sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000*, non attuate attraverso le azioni sviluppate fino a ora, qualora ancora attuali;
- le Misure di conservazione e i Piani di gestione sito specifici approvati dagli Enti di gestione dei siti Rete natura 2000 e dalla Regione;
- il PAF (Prioritized Action Framework), quadro di azione prioritario per la Rete Natura 2000, di prossima approvazione regionale;
- le conclusioni emerse in occasione del IV report finalizzato al reporting ex art. 17 della Direttiva Habitat;
- le esigenze di conservazione emerse in seguito alla realizzazione della nuova Carta habitat regionale di prossima approvazione;
- gli obiettivi regionali ritenuti prioritari, consistono:
 - nell'attuare azioni tese ad arrestare la perdita della biodiversità ed a preservare e ripristinare gli ecosistemi e i servizi che essi rendono alla nostra società;
 - nel promuovere il turismo sostenibile e l'organizzazione di una fruizione consapevole, anche e specialmente in epoca pandemica;

VALUTATO il progetto in oggetto alla presente, il quale non comporta azioni o interventi in contrasto con la normativa su richiamata.

CONSIDERATO:

- che la domanda oggetto della presente, è regolarmente documentata;
- che attualmente vigono le norme del Piano del Parco di cui alle NTA del Piano del Parco;
- che gli interventi previsti ricadono nel Foglio n. 32 mappali n. 50 (parte), 59 (parte), per quanto concerne i lavori di trinciatura, mentre sul foglio 32 mappale 59 (parte), del catasto terreni del Comune di Montecopiolo così come cartografate e documentate negli elaborati progettuali allegati all'istanza;
- che attualmente vigono le norme del Piano del Parco di cui alle NTA del Piano del Parco;
- che l'area di intervento ricade in parte in zona B, riserva generale orientata, della tavola Inquadramento Territoriale; quindi, in applicazione delle norme precettive per parti del territorio di cui al titolo II delle NTA del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 9, *Zonizzazione*, comma 1 e comma 2; e dell'art. 5 *Categorie normative*, comma 1, lett. CO, RE, RQ, e comma 2, lett. N, A, UA, S1, S2, S3, S4;
- inoltre, che l'area di intervento rientra all'interno degli *Arbusteti* e delle *Praterie* della tavola Inquadramento Strutturale; quindi, in applicazione delle norme precettive di cui al titolo III delle NTA del Piano del Parco gli interventi in oggetto sono normati all'art. 15, *aree non boscate* che stabilisce quanto segue:

1. Al fine di conservare e potenziare le qualità ambientali del territorio del Parco saranno adottati appositi Piani di gestione, unitari o settoriali, volti a promuovere interventi per l'eliminazione o la limitazione delle attività e delle

strutture che risultassero incompatibili con la conservazione dei seguenti beni caratterizzanti le aree “non boscate” come cartograficamente individuati nell’Inquadramento Strutturale: pascoli mesofili, pascolo xerofili e altri raggruppamenti erbacei, arbusteti, aree rupestri, sorgenti, pozze d’acqua naturali e fossi.

2. In assenza di piani di gestione, per i beni di cui al comma 1, si applicano i seguenti divieti aventi l’efficacia di cui all’art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l’efficacia di cui all’art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua:

a) realizzazione di rimboschimenti, fatta eccezione per gli interventi di restituzione con l’utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee e arbustive;

b) nuova edificazione;

c) apertura o completamento di strade;

d) movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di aree degradate.

3. In particolare nei pascoli mesofili sono vietati: le attività sportive, interventi che possono modificare la composizione e struttura floristica ad esclusione di quelli tradizionalmente usati nella loro gestione, l’accesso con mezzi a motore ad esclusioni di quelli necessari al loro utilizzo agro-pastorale, il ricorso a ecotipi non locali negli interventi agronomici.

4. Nei pascoli xerofili e altri aggruppamenti erbacei sono vietati: l’asportazione di esemplari di flora, interventi che possono modificare il suolo o alterare la normale evoluzione della flora e del suolo, le attività sportive, l’accesso con mezzi a motore.

5. Negli arbusteti sono vietati: le attività sportive, l’accesso con mezzi a motore i rimboschimenti. Negli arbusteti delle UP 3, 4, 5 che si trovano a contatto con aree boscate, dovrà essere favorita l’evoluzione verso formazioni di tipo forestale.

6. Nelle aree rupestri sono vietate: opere di bonifica, rinforzo, o di modificazione del suolo.

7. Nelle sorgenti, pozze d’acqua naturali e fossi è vietata ogni forma di trasformazione che comporti la modifica e sostituzione del suolo fatti salvi i casi in cui ciò sia necessario alla loro conservazione. Il Regolamento del Parco dovrà individuare le modalità di intervento su dette aree al fine salvaguardare la fauna ospitata.

- Infine, che gli interventi proposti comportano l’applicazione delle norme di cui all’art. 18 *Gestione faunistica*; e all’art. 19 *Attività agro-silvo-pastorali*;

PRESO ATTO che da un esame del progetto e della verifica di procedura semplificata di Vinca, per l’intervento in oggetto non si considera necessario procedere alla fase appropriata di valutazione di incidenza in quanto non ci sono effetti di incidenza significativa determinati dagli interventi stessi; che comunque anche per effetto delle norme attualmente in vigore richiamate in premessa, si riportano di seguito alcune prescrizioni/raccomandazioni:

- L’accesso alle aree di lavoro dovrà avvenire esclusivamente attraverso la viabilità esistente.
- Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella realizzazione delle opere.
- Non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, gli habitat prioritari codici 6210*, posti nelle adiacenze delle aree di intervento.
- Non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, eventuali habitat posti nelle adiacenze delle aree di intervento.
- L’eventuale contenimento degli arbusti presenti e la potatura delle piante, dovrà essere eseguita salvaguardando gli esemplari con la presenza di nidi.
- Nel corso dei lavori si adottino tutte le precauzioni e sia usata la massima cautela al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, ecc.), che possano danneggiare lo stato del suolo e delle acque superficiali; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione nel più breve tempo possibile.

che a tutt’oggi è in vigore il **Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello** – dal 16.10.2007 - a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007, e quindi, al fine del rilascio del predetto nulla osta si è provveduto a stabilire quanto contenuto nella Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, succitata;

Valutato che la procedura per determinati interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito Natura 2000, ai sensi dei provvedimenti regionali richiamati in premessa, comporta il

riscontro che gli interventi non determinino incidenze negative significative sul sito stesso; in questo caso la valutazione di incidenza può quindi, terminare con tale fase soltanto se è possibile concludere, in maniera oggettiva, che è improbabile il verificarsi di incidenze significative negative sul Sito Natura 2000 interessato, ovvero quando il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del Sito stesso.

Considerato che questi requisiti come sopra richiamati, vengono riscontrati nel progetto in oggetto, e che quindi, è corretto concludere la fase di valutazione preliminare positiva, senza procedere alla fase di valutazione appropriata, tenuto conto, dei seguenti richiami normativi:

- DGR Regione Emilia Romagna n. 1147 del 16.07.2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (all. A, B, C)
- Preso atto delle misure regolamentari del vigente Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Parco interregionale:

azione 3 “recupero delle aree di prateria invasive di arbusti”,

Nel decespugliamento dovranno essere rispettati i seguenti criteri.

Non potranno essere decespugliate le aree con acclività superiore al 30% se non in presenza di relazione redatta da un tecnico abilitato che escluda rischi di natura idrogeologica

Al termine dell'intervento dovrà essere garantita la presenza residuale di una copertura di almeno il 10% degli arbusti

Non dovranno essere oggetto di intervento le fasce ecotonali (margini di formazioni forestali e pre-forestali) per una profondità di 3 m.

Il taglio degli arbusti dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. Il materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circostante. La bruciatura del materiale di risulta è consentita secondo le modalità di legge vigenti.

Gli interventi non potranno essere realizzati nel periodo 15 aprile-15 luglio. Sarà possibile derogare a questa norma solo in presenza della dichiarazione di un esperto che certifichi, nel periodo 15 aprile-15 luglio, l'assenza di nidificazione o di specie di Direttiva Habitat e/o Uccelli, o a seguito degli esiti forniti dai Piani di monitoraggio.

Non potranno essere tagliati gli alberi d'alto fusto (art. 2 LR 6/2005). Le essenze arboree di diametro inferiore a 15 cm potranno essere avviate all'alto fusto purché distino almeno 150 m da altri esemplari arborei.

Non potranno essere eliminati esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*. L'eventuale presenza di queste specie dovrà essere verificata in sede di stesura del progetto di decespugliamento. In presenza di ginestra questa deve essere eliminata prioritariamente. Il Piano aziendale per i ginestreti può prevedere la deroga all'obbligo del rilascio per garantire una copertura di almeno il 10% consentendone la completa asportazione.

Non potranno essere effettuati interventi nelle aree a contatto con formazioni forestali in cui la copertura delle chiome delle specie arboree sia continua.

Laddove questa azione determini la formazione di vaste aree prive di vegetazione, specie se su terreni acclivi, sarà necessario intervenire con una trasemina impiegando fiorume o, qualora disponibili, miscugli di sementi di graminacee prative autoctone. Le aree individuate per la raccolta dei semi all'interno dei SIC debbono essere interdette al pascolo (recintate) e indicate nel piano di pascolamento.

azione 4 “recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive”,

Gestione delle popolazioni di brachipodio e di *Cirsium tenoreanum*, nelle praterie, sia naturali che post colturali. Tra le aree che saranno interessate dall'intervento verranno escluse le aree acclivi, le aree di impluvio ecc.

Gli interventi dovranno essere avviati entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano. La copertura dovrà essere calcolata su unità di gestione di superficie minima di 1 ha. Gli interventi dovranno avere durata almeno quadriennale.

Non potranno essere effettuati interventi in aree con acclività superiore al 30% se non in presenza di relazione redatta da un tecnico abilitato che escluda rischi di natura idrogeologica. In tali aree è opportuno favorire quei fenomeni di successione della vegetazione che portano alla loro colonizzazione da parte della vegetazione arbustiva che è in grado di conferire stabilità al terreno e quindi ridurre i fenomeni di erosione e dissesto. Esse andranno comunque tenute sotto controllo in modo da evitare che esse possano costituire nuovi nuclei di diffusione delle specie arbustive.

L'ente gestore può posticipare, per motivate ragioni, l'avvio di questa misura.

Nella gestione delle specie invasive sia erbacee (tipi diversi di falasco) che nitrofile legate alla gestione pastorale (cirsi, cardi, ecc.) gli interventi, da ripetersi annualmente, dovranno essere realizzati in due fasi: intervento meccanico tardo primaverile-estivo (Maggio-Giugno) nel primo anno, con asportazione o trinciatura del materiale sfalcato seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da Maggio a tutto Luglio nei 3 anni successivi a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (per esempio, 4 ovini /100 mq per non meno di 7 giorni o 30 animali per 2 giorni; un caprino/100 mq per non meno di 7 giorni o 7 caprini/100 mq per 2 giorni; 1 bovino o equino/100 mq per 3 giorni), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco, *Cirsium tenoreanum* e le altre specie invasive devono coprire più del 30% della superficie recintata. Nella gestione di specie rizomatose come asfodelo e felce aquilina lo sfalcio meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli anni previsti dall'intervento di recupero dell'habitat.

Laddove questa azione determini la formazione di vaste aree prive di vegetazione, specie se su terreni acclivi, sarà necessario intervenire con una trasemina impiegando fiorume o, qualora disponibili, miscugli di sementi di graminacee prative autoctone.

azione 5 “Tutela delle praterie da interventi agronomici non opportuni”,

È vietata la trasemina con miscugli commerciali, la concimazione e spandimento di reflui zootecnici nelle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza *Cynosurion cristati* e dell'ordine *Arrhenatheretalia*.

che i lavori interessano aree sottoposte a vincolo idrogeologico, paesistico ambientale e sono individuati tra i siti Rete Natura 2000 – ZSC e ZPS IT4090006;

Vista l'istanza in oggetto, prodotta dall'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello – ufficio tecnico (PU);

Preso atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 19 “disciplina gestionale dei siti della rete natura 2000” delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall'Ente di gestione per il proprio territorio e dagli enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente dalle due regioni, per le aree contigue;

Preso atto della L. R. Emilia Romagna n. 4/2021 che estende le competenze di VINCA ai Parchi per tutte le Aree di Rete Natura 2000 che interessano i Parchi stessi;

Preso atto, inoltre, che ai sensi del comma 2 dell'art. 20 “nulla osta e parere di conformità” delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – i piani degli Enti, nonché le loro varianti, sono sottoposti preventivamente alla loro approvazione da parte degli enti competenti, al parere di conformità dell'ente di gestione Parco, che

lo esprime rispetto alle finalità e alla normativa di cui alla legge istitutiva, al Piano per il parco e relativo Regolamento;

Preso atto, infine, che ai sensi del comma 5 dell'art. 30 “norme transitorie” delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

Visto il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994;

Preso atto che l'Ente Parco non ha ancora approvato il Regolamento del Parco ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/1994 e s.m., il quale disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/91;

Visto il vigente statuto dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 90 del 02.12.2009, *Competenze dell'Ente Parco ai sensi delle Disposizioni legislative per la Valutazione di Incidenza e nell'ambito di Rete Natura 2000 – organizzazione e modalità operative*;

Visto il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n. 6/2019, Conferimento incarico per posizione organizzativa del responsabile del 2° settore - tecnico;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali” in particolare il combinato disposto ai sensi dell'art. 109, comma 2 e dell'art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Parco, in particolare l'art. 22, 23 e 25;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 142 comma 1 lett. f);

Ritenuto di dover procedere al rilascio dello screening positivo di vinca e del nulla osta in oggetto

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, e che qui si intende confermato e valido ad ogni effetto:

Di esprimere parere positivo di Valutazione di incidenza per il progetto di "Interventi di conservazione e miglioramento degli habitat a praterie del Parco adibite a pascolo – area di Montecopiolo (RN)", edatto dal Dott. Agr. Andrea Gigliotti e dall' Arch. Silvia Soragna, datato agosto 2023, ai sensi dell'art. 19 dell'Intesa approvata con L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013, **specificando quanto segue:**

- L'accesso alle aree di lavoro dovrà avvenire esclusivamente attraverso la viabilità esistente.
- Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella realizzazione delle opere.
- Non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, gli habitat prioritari codici 6210*, posti nelle adiacenze delle aree di intervento.
- Non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, eventuali habitat posti

nelle adiacenze delle aree di intervento.

- L'eventuale contenimento degli arbusti presenti e la potatura delle piante, dovrà essere eseguita salvaguardando gli esemplari con la presenza di nidi.
- Nel corso dei lavori si adottino tutte le precauzioni e sia usata la massima cautela al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, ecc.), che possano danneggiare lo stato del suolo e delle acque superficiali; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione nel più breve tempo possibile.

Di rilasciare il nulla osta per il progetto di " Interventi di conservazione e miglioramento degli habitat a praterie del Parco adibite a pascolo – area di Montecopiolo (RN)", succitato **tenuto conto di quanto sopra detto in relazione alla vinca e con le seguenti prescrizioni ai sensi del Piano del Parco in vigore:**

1. È vietato il taglio di esemplari di tasso (*Taxus*) e di Agrifoglio (*Ilex*).
2. Durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere salvaguardate le specie elencate da proteggere nell'allegato B "elenco delle specie floristiche" del Piano del Parco oltre alle specie arboree autoctone da frutto, perastri, etc..
3. Nei pascoli xerofili e altri aggruppamenti erbacei sono vietati: l'asportazione di esemplari di flora, interventi che possono modificare il suolo o alterare la normale evoluzione della flora e del suolo, (...), l'accesso con mezzi a motore.
4. Nei pascoli mesofili sono vietati (...) gli interventi che possono modificare la composizione e struttura floristica ad esclusione di quelli tradizionalmente usati nella loro gestione, l'accesso con mezzi a motore ad esclusioni di quelli necessari al loro utilizzo agro-pastorale.
5. Nelle aree rupestri sono vietate: opere di bonifica, rinforzo, o di modificazione del suolo.
6. Nelle sorgenti, pozze d'acqua naturali e fossi è vietata ogni forma di trasformazione che comporti la modifica e sostituzione del suolo fatti salvi i casi in cui ciò sia necessario alla loro conservazione.
7. È vietata la realizzazione di nuove strade e gli interventi sulla viabilità forestale debbano rispettare quanto previsto dai Regolamenti forestali regionali in vigore.
8. Gli interventi che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici, dovranno essere previste in condizioni meteorologiche favorevoli e a terreno asciutto.

Di dare atto che il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini stabiliti dall'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i., e per quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06.11.2007, facendo salvi i requisiti richiesti dalle leggi, diritti di terzi, autorizzazioni, ulteriori pareri, prescrizioni e nulla-osta di competenza di altri Enti preposti per legge.

Di dare atto che avverso il rilascio del presente nulla osta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.394/91 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

Di trasmettere copia della presente Determinazione all'Unione dei Comuni della Valamarecchia, per il rilascio di autorizzazioni/pareri, tenuto conto che l'originale del provvedimento è conservato agli atti presso l'Archivio dell'Ente Parco.

La presente Determinazione, infine:

- non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente Parco;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico e nel registro generale delle determinazioni dell'Ente Parco;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente Parco, per 15 giorni consecutivi e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di

appartenenza come prescritto con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007 citata in premessa.

Il Responsabile del settore tecnico
(f.to arch. Silvia Soragna)
